

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **172/1981** (ECLI:IT:COST:1981:172)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **GIONFRIDA** - Redattore: - Relatore: **ELIA**

Udienza Pubblica del **21/01/1981**; Decisione del **16/07/1981**

Deposito del **30/07/1981**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **15107**

Atti decisi:

N. 172

ORDINANZA 16 LUGLIO 1981

Deposito in cancelleria: 30 luglio 1981.

Pres. GIONFRIDA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GIULIO GIONFRIDA, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Considerato che all'udienza 21 gennaio 1981 sono state discusse le cause promosse con ordinanze 2 dicembre 1977 e 3 luglio 1979 del Consiglio di Stato, iscritte ai nn. 291 registro ordinanze 1978 e 56 registro ordinanze 1980, Giudice relatore prof. Leopoldo Elia:

considerato inoltre, che all'udienza 4 marzo 1981 sono state discusse le cause promosse con ordinanze 25 febbraio 1976 del Tribunale Militare Territoriale di La Spezia, 4 gennaio 1978 del Giudice istruttore del Tribunale Militare Territoriale di Padova, 21 giugno 1976 del Pretore di Messina, 1 dicembre 1976 del Tribunale di Ascoli Piceno, iscritte ai nn. 435 registro ordinanze 1976, 272 registro ordinanze 1978, 682 registro ordinanze 1976, 380 registro ordinanze 1977, Giudice relatore dott. Michele Rossano;

rilevato che il 28 giugno 1981 è cessato dalla carica e dall'esercizio delle funzioni l'avv. Leonetto Amadei, Presidente di questa Corte e del Collegio nelle udienze di discussione sopra indicate;

e che a tale data non erano state ancora adottate le decisioni nelle cause suddette;

ritenuto che le cause sopra indicate devono essere rinviate a nuovo ruolo dato che - ai sensi degli artt. 16 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 18 norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte - le decisioni devono essere deliberate in camera di consiglio da tutti i giudici presenti alle udienze.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone il rinvio delle suddette cause a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 1981.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.